

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Il Sole Dentro Al Cuore VIP Sospiro OdV "

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, è costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata **"Il Sole Dentro Al Cuore VIP Sospiro OdV"**, di seguito indicata in breve come **"Associazione"**. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Sospiro (CR), in Piazza Libertà n. 2. L'Organo di Amministrazione, di seguito **"Consiglio Direttivo"**, con propria deliberazione, ha la facoltà di istituire o sopprimere uffici, sedi secondarie ed unità operative in altre località, nonché di trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo Comune; tali variazioni non comportano modifica statutarie. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, e avrà durata illimitata

Art. 2 - Fonti normative, Natura e Interpretazione

a) Denominazione e Disciplina

L'Associazione, denominata **"Il Sole Dentro Al Cuore VIP Sospiro Odv -"**, di seguito indicata come **"Associazione"**, è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione, appartenente alla **Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV**, è vincolata all'osservanza dei valori e dei regolamenti federali (Regolamento per i Volontari Clown ultimo aggiornato).

L'Associazione, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, può adottare uno o più regolamenti interni volti a disciplinare gli aspetti organizzativi, gestionali e procedurali non espressamente previsti dal presente Statuto, purché non siano contrasto con esso, con la normativa vigente e con la Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV.

b) Natura e Finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato, a carattere democratico, apartitico, apolitico e aconfessionale. Essa non persegue scopo di lucro e conforma la propria attività ai principi di democraticità, pari opportunità e partecipazione.

L'Associazione persegue, in via esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Gli associati prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

c) Interpretazione

Le clausole del presente Statuto devono essere interpretate secondo i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. In caso di contrasto tra le norme dello Statuto e le norme inderogabili del Codice del Terzo Settore, prevalgono queste ultime.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni vincolano alla loro osservanza tutti gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione e disciplina l'ordinamento interno.

Il **Consiglio Direttivo** delibera l'adozione di uno o più regolamenti interni per la disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali di dettaglio, in coerenza con i principi statutari e le linee guida della Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV.

Art. 4 - Finalità e Attività di interesse generale

L'Associazione **Il Sole Dentro Al Cuore VIP Sospiro OdV**, in armonia con i valori e i principi della **Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV** a cui aderisce, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle proprie finalità avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'Associazione, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui:
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale con specifico riferimento alla diffusione della clownterapia e del vivere in positivo; promozione della cultura e della pratica del volontariato attraverso la formazione continua dei soci;

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i., servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e s.m.i.;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo, del disagio giovanile e al contrasto della povertà educativa, utilizzando le metodiche del gioco e del linguaggio clown;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di beni e servizi a supporto di persone svantaggiate, ricoverate in strutture ospedaliere, sociosanitarie o residenti in contesti di emarginazione;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, coerentemente con la missione del "naso rosso";
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in Assemblea dei Soci.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'**art. 6 del D. Lgs. 117/2017**, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività spetta al **Consiglio Direttivo**.

Tali attività saranno realizzate attraverso le seguenti azioni:

1. **Promuovere e coordinare** attività di volontariato di clownterapia presso strutture sociosanitarie, pubbliche o private, e in ogni contesto di disagio fisico, psichico o sociale;
2. **Esercitare** l'attività dei volontari-clown in ambito nazionale e internazionale, diffondendo la pedagogia del Circo Sociale e la metodologia della clownterapia, garantendo l'assoluta assenza di discriminazioni di sesso, etnia, religione o orientamento politico;
3. **Diffondere e sensibilizzare** la collettività ai valori della solidarietà, della pace e del dono, favorendo una cultura del "vivere in positivo";
4. **Garantire** ai soci volontari percorsi di formazione continua, addestramento e aggiornamento tecnico-metodologico, in linea con gli standard qualitativi della Federazione Viviamoinpositivo VIP Italia ODV;
5. **Realizzare** interventi di assistenza sociale e socio-educativa, anche in collaborazione con Enti del Terzo Settore, ONG ed Enti Pubblici, volti a contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, promuovendo l'integrazione interculturale;
6. **Sviluppare** progetti specifici rivolti a minori in condizioni di marginalità o ristretti in istituti di pena, nelle scuole e in contesti di strada, utilizzando le tecniche del Circo Sociale come strumento di inclusione e riscatto;
7. **Organizzare e promuovere** corsi, convegni, seminari e manifestazioni, sia in Italia che all'estero, per la divulgazione scientifica e sociale dei benefici della clownterapia e del Circo Sociale per lo sviluppo del benessere psicofisico dell'individuo.
8. **Promuovere e sostenere** programmi di cooperazione internazionale, invio di aiuti umanitari e iniziative di beneficenza, anche attraverso la realizzazione di micro-progetti di clownterapia e Circo Sociale rivolti a minori in stato di vulnerabilità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo;
9. **Intraprendere** ogni altra iniziativa o attività non espressamente elencata, purché coerente con le finalità di solidarietà sociale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti della Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV;
10. **Agire secondo il principio di gratuità:** per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione non può corrispondere ai volontari alcun tipo di compenso. Ai soci volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario

Art. 5 - Durata

L'Organizzazione di Volontariato avrà durata illimitata.

Art. 6- Soci e Volontari

1. Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi anche se di minori età, che ne condividano le finalità, senza distinzione di genere.
2. È ammessa la partecipazione di soci minori di età, previa autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Ai minori di anni 16 non è consentito lo svolgimento di attività di clownterapia in corsia, se non in contesti ludici/formativi protetti ed esplicitamente previsti dal Regolamento Interno.

3. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati. In caso di associati minorenni, l'esercizio del diritto di voto è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.
4. Con la domanda di iscrizione, il socio elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l'Associazione stessa.
6. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito; non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsati soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
7. Sono espressamente vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e non superiore al 50% del numero dei volontari.
9. Tutti i volontari che prestano attività in modo non occasionale sono iscritti nel registro dei volontari dell'Associazione e assicurati per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7 – Ammissione dei Soci

Requisiti: Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità ed età che condividano le finalità istituzionali e gli scopi della Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV, impegnandosi a realizzarli attraverso lo svolgimento di attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neanche indiretti.

Procedura di ammissione: L'aspirante socio deve presentare formale domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, contenente le proprie generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale). L'interessato deve contestualmente rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alle finalità istituzionali e agli obblighi di legge dell'Associazione. Con la sottoscrizione della domanda, l'aspirante dichiara, inoltre di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni e i valori del **'Vivere in Positivo'**, pilastri fondanti dell'attività di clownterapia della Federazione. Ai fini del perfezionamento dell'ammissione, l'aspirante socio deve obbligatoriamente frequentare e superare il "Corso Base di Clownterapia" organizzato dalla Federazione o dalle sue associate, requisito formativo essenziale per l'avvio del percorso di volontariato. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti della Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV.

In caso di accoglimento, l'ammissione viene comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

Rigetto e Motivazione: L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione, in modo scritto. L'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima

convocazione.

Art. 8- Diritti e Doveri degli Associati

L'Associazione garantisce l'effettività del rapporto associativo e la parità di diritti tra tutti gli associati. Ciascun associato, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed avente la maggiore età ha il diritto di:

- **Partecipazione e Voto:** Partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, purché iscritto nel Libro degli Associati da almeno tre mesi. Per i soci minorenni, il diritto di voto è esercitato per il tramite dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
 - **Elettorato:** Esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali, nel rispetto del principio di libera eleggibilità degli organi.
 - **Accesso ai Documenti:** Esaminare i libri sociali. Tale diritto si esercita mediante richiesta scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione, che dovrà dare riscontro consentendo la consultazione o il rilascio di copie entro 15 giorni.
 - **Informazione e Controllo:** Essere informato sulle attività dell'Associazione e sulle decisioni degli organi sociali, prendere visione dell'ordine del giorno delle Assemblee, consultare i verbali delle sedute e il rendiconto economico-finanziario o bilancio d'esercizio.
 - **Rimborsi Spese:** Ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni. È vietato in ogni caso il rimborso spese forfettario.
- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla vita associativa e l'obbligo di rispettare le finalità di solidarietà sociale previste dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di:

- **Osservanza normativa:** Osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, il "Regolamento di Esecuzione dello Statuto" e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- **Contributo associativo:** Versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea e secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota entro i termini prescritti comporta la decadenza del socio per morosità, intesa come recesso volontario, secondo quanto disciplinato dal successivo Articolo 9.
- **Etica e Deontologia:** Svolgere la propria attività di volontariato con fedeltà, lealtà e spirito di collaborazione, attenendosi rigorosamente agli standard operativi e ai principi deontologici della clownterapia promossi dalla Federazione VIP Viviamo in positivo Italia ODV, alla quale l'Associazione aderisce.
- **Natura dell'attività:** Prestare la propria attività verso i beneficiari in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e senza scopo di lucro, anche indiretto.
- **Condotta e Integrità:** Tenere un comportamento ispirato a correttezza e decoro, astenendosi da atti che possano arrecare danno morale o materiale all'Associazione; rispettare scrupolosamente i protocolli e i regolamenti vigenti presso le strutture ospedaliere o gli enti convenzionati ove si svolge l'attività di clownterapia.
- **Partecipazione attiva:** Cooperare attivamente al raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità, attitudini e le competenze acquisite durante la formazione obbligatoria prevista dalla Federazione.
- **Oneri Straordinari:** Provvedere al versamento di eventuali quote straordinarie o integrazioni di cassa, laddove deliberate dall'Assemblea per far fronte a specifiche esigenze

istituzionali.

Art.9 Scioglimento del rapporto associativo

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario, esclusione o decesso dell'associato.

Recesso: L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o tramite i canali digitali ufficiali stabiliti dall'Organizzazione. Il recesso ha effetto immediato, ma resta fermo l'obbligo del versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Esclusione: L'esclusione dell'Associato avviene con atto motivato per gravi motivi, e notificato allo stesso in modo scritto dal Consiglio Direttivo. Le motivazioni per esclusioni possono essere le seguenti quali:

- Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- Azioni od omissioni che arrechino danni morali o materiali all'Organizzazione di Volontariato o ne ledano l'immagine ed il decoro, anche in relazione al particolare servizio di clownterapia svolto;
- Comportamenti contrari alle finalità ed ai valori promossi dalla Federazione VIP Viviamo in positivo Italia ODV.

2. **Procedimento di esclusione:** Il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto all'Associato, le motivazioni che hanno portato alla notifica della sua eventuale esclusione dall'Associazione; Il Socio oggetto di richiamo dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di ricezione, in modo scritto, presentando le proprie controdeduzioni. L'Assemblea, in seguito, delibererà l'esclusione o non del socio, dietro votazione per maggioranza dei componenti (metà più uno degli aventi diritto al voto) secondo quanto previsto dall'Art. 25 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla delibera.
3. **Morosità:** L'associato che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro il 31 Marzo dell'anno sociale di riferimento è considerato moroso. La morosità protratta per ulteriori 90 giorni dal precedente termine, ne determinerà la decadenza automatica del socio per recesso presunto, previa notifica formale da parte del Consiglio Direttivo.
4. **Riammissione:** Gli associati receduti o dichiarati decaduti per morosità possono presentare nuova domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, previa regolarizzazione delle pendenze economiche. I soci esclusi non possono essere riammessi, salvo specifica deliberazione favorevole dell'Assemblea.
5. **Ricorso:** Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento fino alla data della prima Assemblea utile.

Diritti sul patrimonio: Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi causa non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione, né pretendere la restituzione delle quote associative, che sono a fondo perduto e non rivalutabili, in conformità con le norme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 10 - Intrasmissibilità della quota associativa e gratuità delle prestazioni

1. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non può essere restituita in nessun caso, nemmeno a seguito di scioglimento del rapporto associativo o di estinzione dell'Associazione.
2. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
3. L'attività dei volontari è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo e comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11 Risorse Economiche e Patrimonio

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- a) Quote associative e contributi degli associati: le quote sono stabilite annualmente dall'Organo di Amministrazione e possono essere richieste all'atto dell'ammissione, per il rinnovo annuale o quale contributo straordinario deliberato dall'Assemblea. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento del rapporto associativo.
- b) Donazioni e lasciti testamentari: entrate derivanti da atti di liberalità, accettate dall'Organo di Amministrazione in conformità alle finalità istituzionali.
- c) Contributi pubblici: erogazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di altri enti pubblici, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti di interesse generale.
- d) Attività diverse: entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti ministeriali vigenti.
- e) Raccolte fondi: entrate derivanti da raccolte fondi pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in coincidenza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- f) Contributi privati e di organismi internazionali: ogni altra forma di sostegno economico proveniente da soggetti terzi.
- g) Entrate da convenzioni: rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività in convenzione con Enti Pubblici.
- h) Altre entrate: ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre norme di legge vigenti.

Art. 12 - Patrimonio e Risorse

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali eccedenze di bilancio, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'organizzazione;
- b. Erogazioni liberali, lasciti e donazioni espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e ogni altra risorsa accantonata per scopi statutari

Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Bilancio

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo per l'**approvazione del bilancio di esercizio** entro **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio, redatto secondo la normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, deve essere depositato presso la sede sociale almeno **quindici giorni** prima della data fissata per l'Assemblea, affinché ogni socio possa prenderne visione. Nello stesso termine, copia del bilancio viene trasmessa agli associati tramite posta elettronica o altri strumenti telematici definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Utili e residui attivi

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di destinare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
3. il Presidente.

L'elezione degli organi avviene nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e libera eleggibilità. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai componenti degli organi sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge e dalle eventuali deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 18 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

Essa è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.

La convocazione è altresì obbligatoria quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In tale istanza, i richiedenti devono indicare le materie da trattare e le eventuali proposte di deliberazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo (fisico o telematico) della prima e della seconda convocazione. Essa deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata mediante avviso scritto inviato all'indirizzo risultante dal libro soci, anche tramite posta elettronica o mediante l'utilizzo della piattaforma informatica ufficiale della Federazione (Vippity), nonché tramite affissione presso la sede sociale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal **Vice Presidente**, se nominato; in subordine, la presidenza spetta al consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione o, in mancanza, al socio eletto a maggioranza dai presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un **Segretario**, anche non socio, incaricato della redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto da entrambi a chiusura della seduta.

Qualora l'Assemblea deliberi di procedere a **votazione per scrutinio segreto**, il Presidente nomina fra i soci presenti, che non siano portatori di interesse nella deliberazione, **tre scrutatori** per le operazioni di spoglio.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che risultino regolarmente iscritti nel **Libro degli Associati** da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante **delega scritta**. È ammessa **una sola delega** per ogni associato

Per l'esercizio del diritto di elettorato, sia attivo che passivo, il Socio deve risultare in regola con il versamento della quota associativa annuale e di ogni ulteriore contributo deliberato dagli organi sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale, secondo determinazione del Presidente. Si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci presenti o rappresentati. In conformità alle norme di legge, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo) e in quelle relative alla loro responsabilità.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un apposito verbale, redatto dal Segretario (o da un segretario a tale scopo nominato) e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante stesso.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, conservato presso la sede sociale nel **Libro dei verbali delle assemblee**. Ciascun Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali e di prenderne visione, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie di sua esclusiva competenza:

- **nomina e revoca** dei componenti degli organi sociali (Presidente, membri del Consiglio Direttivo ed eventuali altri organi previsti dal presente Statuto);
- **esame e approvazione del bilancio di esercizio** (comprendente il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo), nonché degli ulteriori rendiconti prescritti dalla normativa vigente;
- **approvazione e modifica** dell'eventuale Regolamento interno o di esecuzione dello Statuto;
- **deliberazione sull'esclusione degli associati**, su proposta dell'Organo di Amministrazione, salvo diversa previsione statutaria;
- **determinazione dell'importo** della quota associativa annuale e dei contributi a carico degli aderenti;

- **ogni altro oggetto** attribuito dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati, salvo i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti materie:

- 1 modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- 2 scioglimento, liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.
- 3 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- 4 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto

Quorum Costitutivo:

- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i **tre quarti degli associati** aventi diritto al voto.
- In **seconda convocazione**, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega 1.2.4, 1.5.5.

Quorum Deliberativo:

- L'Assemblea straordinaria delibera sulle **modifiche statutarie** con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**, sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge 1.2.4.
- Per deliberare lo **scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio residuo, è necessario il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati** aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile 1.2.7, 1.5.5.

In casi di motivata urgenza, l'espressione del voto dei Soci in Assemblea può avvenire mediante **consultazione scritta** o sulla base del consenso espresso per via telematica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017. In tale ipotesi, il Presidente trasmette agli aventi diritto, tramite la piattaforma informatica associativa ufficiale (**Vippity**), una comunicazione contenente l'ordine del giorno e la descrizione analitica delle deliberazioni proposte.

I Soci esprimono il proprio voto entro il termine e con le modalità indicate nella medesima comunicazione, garantendo la certezza dell'identificazione del votante. La consultazione è validamente costituita con la partecipazione della **maggioranza degli associati** (quorum costitutivo).

Le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti; gli astenuti concorrono alla formazione del quorum costitutivo ma non sono computati tra i voti favorevoli o contrari ai fini dell'approvazione. L'esito della consultazione dovrà essere tempestivamente comunicato ai Soci e formalmente trascritto nel **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le facoltà

e i poteri necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- **Pianificazione e Partecipazione:** redigere i programmi di attività sociale in conformità alle finalità statutarie, promuovendo il coinvolgimento attivo dei Soci e garantendo il coordinamento con i protocolli della Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV;
- **Potestà Regolamentare:** emanare specifici regolamenti interni e disposizioni attuative per il corretto funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Nazionale di esecuzione;
- **Gestione Risorse Umane:** deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento di personale dipendente o alla stipula di contratti di collaborazione, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 (Art. 33);
- **Bilancio e Amministrazione:** predisporre il bilancio di esercizio (o il rendiconto di cassa) e l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- **Quote Associative:** determinare l'ammontare della quota associativa annuale e i termini di versamento;
- **Gestione del Corpo Sociale:** deliberare sull'ammissione di nuovi Soci con provvedimento motivato, nonché prendere atto dei recessi e delle esclusioni per morosità o gravi motivi, garantendo il diritto al contraddittorio;
- **Relazioni Esterne:** approvare la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa e contratti con enti pubblici o privati;
- **Convocazione ed Esecuzione:** convocare l'Assemblea dei Soci e dare piena esecuzione alle deliberazioni della stessa;
- **Cariche Sociali:** nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, definendo eventuali deleghe specifiche e mandati operativi;
- **Decadenza:** dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio (incluso il Presidente) che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, provvedendo alla loro sostituzione secondo i criteri di legge e di statuto.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i soci in regola con il versamento della quota associativa e con gli adempimenti statutari.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove). Il numero effettivo dei componenti è determinato dall'Assemblea, prima dell'elezione, su proposta del Presidente uscente o del Presidente dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare per dimissioni o altra causa uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione dei primi dei non eletti, seguendo l'ordine della graduatoria risultante dall'ultima votazione assembleare. In caso di parità di voti, la precedenza spetta al socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

In assenza di candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per procedere all'elezione dei componenti mancanti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio. Non possono essere rieletti per il medesimo mandato i membri che abbiano precedentemente rassegnato le dimissioni.

Il Consiglio Direttivo decade interamente (clausola *simul stabunt simul cadent*) qualora:

- rassegni le dimissioni il Presidente;

- venga a mancare la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea.

In caso di decadenza dell'intero organo, i consiglieri restano in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione urgente dell'Assemblea, che dovrà aver luogo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza.

In caso di dimissioni o scadenza del mandato, i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica in regime di **prorogatio** fino all'insediamento dei nuovi eletti, limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli urgenti e indifferibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto — inviato tramite e-mail, messaggistica istantanea o altri mezzi che ne garantiscano la prova della ricezione — contenente l'**ordine del giorno**, da pervenire a ciascun consigliere con un preavviso di almeno **3 (tre) giorni**.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno (per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove previsto) e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata dalla **maggioranza dei consiglieri** in carica. In tale ultima ipotesi, la riunione deve essere convocata entro **20 (venti) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi anche mediante mezzi di **telecomunicazione** (audio o videoconferenza), a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (Presidente o, in sua assenza, Vicepresidente o il membro più anziano d'età).

I consiglieri sono tenuti al rispetto del **segreto d'ufficio** e alla riservatezza in merito alle discussioni e alle opinioni espresse durante le sedute, a tutela del buon nome dell'Associazione e della privacy degli interessati.

Verbalizzazione. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. Il verbale, contenente l'ordine del giorno, la sintesi del dibattito e le deliberazioni assunte, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Consigliere più giovane d'età presente alla seduta.

Trasparenza e Diffusione. In ottemperanza al diritto di esame dei libri sociali previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione garantisce a tutti i Soci la visione dei verbali previa richiesta scritta. Il Consiglio Direttivo può inoltre disporre la trasmissione dei verbali, o di loro sintesi, ai Soci tramite mailing list, area riservata del sito web o altri strumenti digitali, per favorire la massima partecipazione e trasparenza.

Convocazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai Consiglieri entro il termine di preavviso stabilito (es. 5 giorni). L'ordine del giorno deve includere anche gli argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri. In difetto di formale convocazione o nel mancato rispetto dei termini di preavviso, la riunione è validamente costituita qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio (seduta totalitaria).

Esperti e Collaborazioni: Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno per la trattazione di specifici argomenti, può invitare alle proprie sedute, con funzioni esclusivamente consultive e senza diritto di voto, esperti esterni o soggetti terzi. Per il perseguimento dei fini istituzionali e l'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio può avvalersi del supporto e della collaborazione operativa di tutti i Soci.

Art. 21 - Il Presidente

1. Rappresentanza e Responsabilità: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e ne detiene la firma sociale. Egli è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del regolare

funzionamento dell'Associazione, operando in conformità alle norme di legge e del presente Statuto.

2. **Convocazione e Presidenza:** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrivendone i relativi verbali. Assicura lo svolgimento organico e unitario dell'attività associativa, coordinando le diverse funzioni dell'Ente.
3. **Gestione e Convenzioni:** Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e firma gli atti che la impegnano verso terzi. Stipula convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, previa deliberazione dell'organo competente, e ne cura la conservazione presso la sede legale.
4. **Provvedimenti d'Urgenza:** In casi di eccezionale e indifferibile urgenza, il Presidente può adottare ogni provvedimento necessario nell'interesse dell'Associazione, sottoponendolo obbligatoriamente alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva.
5. **Sostituzione:** In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento di entrambi, le funzioni vicarie sono assunte dal Segretario.

Art. 22 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di suo **impedimento temporaneo o assenza**, ne esercita tutte le funzioni e i poteri.

Art. 23 - Il Tesoriere

Il **Tesoriere** è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e opera in stretta collaborazione con il Presidente.

Al Tesoriere competono, in particolare, i seguenti compiti:

- **Predisposizione degli atti contabili:** redige la bozza del **Bilancio di Esercizio** (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa per i piccoli enti) e, ove richiesto dal Consiglio Direttivo o dalle norme vigenti, lo schema di bilancio preventivo Cantieri Terzo Settore;
- **Tenuta delle scritture:** cura la regolare tenuta dei **libri contabili** e dei registri prescritti dalla legge, assicurando la corretta conservazione della relativa documentazione giustificativa;
- **Gestione finanziaria:** gestisce, con firma disgiunta o congiunta secondo le deleghe conferite dal Consiglio Direttivo, i conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione;
- **Riscossioni e pagamenti:** provvede alla riscossione delle entrate (quote associative, erogazioni liberali, contributi) e all'esecuzione dei pagamenti delle spese deliberate, inclusi i rimborsi spese ai volontari, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e nel rispetto dei limiti di legge per le ODV.

Qualora non venga eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, il compito di Tesoriere può essere conferito dal Consiglio medesimo a un **Socio esterno al Consiglio**, il quale potrà partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto

Art. 24 - Il Segretario

Il Segretario è tenuto alla:

- **Redazione e Conservazione degli Atti:** provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, curandone la regolare tenuta nei relativi Libri Sociali;

- **Gestione della Corrispondenza:** cura il protocollo e il disbrigo della corrispondenza ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- **Tenuta del Registro Soci:** è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del Registro degli Associati, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- **Gestione del Tesseramento:** sovrintende alle procedure di tesseramento, provvedendo al rilascio delle tessere associative e alla riscossione delle quote sociali, di cui cura il periodico riversamento al Tesoriere per le opportune registrazioni contabili.

Art. 25 - I Consiglieri

I Consiglieri partecipano attivamente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, concorrendo alla formazione della volontà collegiale nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti interni, al fine di perseguire con efficacia le finalità istituzionali dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta esclusivamente al Presidente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare l'attribuzione di deleghe operative a singoli Consiglieri per l'esecuzione di specifici compiti o progetti, stabilendo i limiti del loro operato, che non potrà comunque comportare l'assunzione di oneri di spesa non preventivamente autorizzati dal Consiglio stesso.

In caso di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, il Presidente può conferire a uno o più Consiglieri una delega specifica di rappresentanza per la partecipazione a eventi, convegni o tavoli istituzionali riguardanti il volontariato, restando inteso che tale incarico ha finalità meramente rappresentativa e non conferisce poteri di firma o di assunzione di impegni vincolanti per l'organizzazione.

Le deleghe esecutive conferite dal Consiglio Direttivo possono riguardare, a titolo esemplificativo: la gestione delle pubbliche relazioni e dei contatti con enti pubblici e privati richiedenti servizi di clownterapia; la promozione dell'immagine associativa; l'organizzazione di iniziative di raccolta fondi e la ricerca di sponsorizzazioni, fermo restando l'obbligo di rendicontazione periodica all'organo amministrativo.

Art. 26 - Convenzioni

Ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse generale. Tali atti sono deliberati dall'Organo di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente pro tempore.

Tutta la documentazione relativa alle convenzioni deve essere custodita presso la sede sociale, a cura del Presidente, per garantirne la consultazione agli aventi diritto e la pronta esibizione alle autorità competenti.

Art. 27 - Responsabilità e Assicurazione dei Volontari

L'Associazione provvede a garantire la copertura assicurativa dei soci che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e secondo le disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021. L'Associazione è tenuta a iscrivere i propri volontari nell'apposito registro ai fini della validità della copertura assicurativa.

Art. 28 - Responsabilità e Assicurazione dell'Organizzazione

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in nome e per conto della stessa. Essa può inoltre stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei



danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione medesima, nonché per la responsabilità civile degli amministratori e dei componenti degli organi sociali, a tutela del patrimonio associativo

Art. 29 Libri sociali e Registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, da vidimare ai sensi di legge;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, anche tramite professionisti di fiducia appositamente delegati. Tale diritto deve essere esercitato mediante richiesta scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione, da evadersi entro 30 giorni e con modalità tali da non intralciare l'attività associativa, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy

Art. 30 - Lavoratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati — fatto salvo il divieto di retribuzione dei volontari di cui all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 — esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

Art. 31 - Risoluzione delle controversie e Collegio dei Probiviri

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione, avente ad oggetto la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori, secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo in ogni caso il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

2. Nomina del Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri: ciascuna delle parti in lite provvederà alla nomina di un arbitro; il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato di comune accordo dai primi due. In difetto di accordo, o qualora una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, la designazione sarà effettuata dal Presidente della Federazione VIP Viviamoinpositivo Italia ODV. Qualora le parti siano più di due, e non vi sia accordo sulla nomina comune, l'intero Collegio sarà nominato dal già menzionato Presidente della Federazione per garantire l'imparzialità e il numero dispari dei componenti.

3. Istituzione del Collegio dei Probiviri

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno per la dimensione o le esigenze dell'Associazione, può istituire il Collegio dei Probiviri. Tale organo ha il compito di esaminare le controversie interne e proporre soluzioni bonarie, nonché di esprimere pareri vincolanti sui provvedimenti disciplinari proposti dal Consiglio Direttivo.

4. Composizione e Durata

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento delle quote sociali e che non ricoprano cariche nel Consiglio Direttivo o nell'Organo di Controllo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni (allineandosi alla durata standard delle cariche VIP Italia) e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

5. Funzionamento e Presidenza

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che ne coordina i lavori. In caso di sua assenza, le funzioni sono esercitate dal membro più anziano d'età. Il Collegio si riunisce su istanza di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di un associato interessato alla vertenza o di almeno cinque associati. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile:
 - quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause previste dal citato art. 27 c.c.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in ambiti analoghi o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il parere di cui al comma precedente è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio tramite raccomandata a/r o nelle modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 33 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del **Codice del Terzo Settore** (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche) e, in quanto compatibili, le norme del **Codice Civile** e le relative disposizioni di attuazione. L'Associazione è inoltre tenuta al rispetto delle direttive e dei regolamenti della **Federazione VIP Viviamo in positivo Italia ODV**, cui aderisce.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE





